



Ministero dell'Istruzione



ISTITUTO COMPRENSIVO <<SAN GIOVANNI BOSCO>>

71043 MANFREDONIA – FG

Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002

Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827

Codice Univoco ufficio (CUU): **UF6AFD** - Codice iPA: *istsc_fgic86700e*

Sito web: www.icsangiobosco.edu.it

PEO: fgic872002@istruzione.gov.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it

Prot. 3309/A40

Manfredonia, 23/11/2021

Al personale docente e ATA-CS

Al DSGA

Agli atti e sito web

Circ. 72

Vigilanza sugli alunni minori: indicazioni periodiche per il personale scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Facendo seguito [alla circolare 22 del 13/9/2021](#)

Ribadisce e sottolinea, a docenti e collaboratori scolastici, quanto segue:

La vigilanza sugli allievi minorenni rientra fra i compiti fondamentali, indifferibili e contrattuali, sia del *docente*, sia dei *collaboratori scolastici*, è quella più complessa per gli aspetti collegati alla responsabilità civile e penale connessi.

Le responsabilità

..... ricorda ai docenti e ai collaboratori, proprio per la tematica complessa e dai risvolti davvero pericolosi, in primis per chi dovrebbe garantire la vigilanza, che ogni docente e CS, nessuno di questi escluso, è *portatore di responsabilità civile, penale e disciplinare*.

Bisogna dimostrare di aver fatto di tutto

A tal proposito, non è inutile e superfluo ricordare che ai sensi dell'art. **2048 c.c.** i docenti non si liberano dalla responsabilità se non provano di aver adottato preventivamente e sufficientemente le misure idonee finalizzate a evitare la situazione di pericolo che ha determinato o causato l'evento di un fatto avverso e, inoltre, la prova dell'assoluta imprevedibilità e della repentinità, in concreto, dell'azione che ha determinato l'evento dannoso all'alunno.

I doveri di docenti e collaboratori scolastici

Fra i doveri istituzionali e contrattuali del personale docente vi è sicuramente quello di **vigilare** sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati, per cui la **sorveglianza** degli alunni deve essere garantita nella forma e nella modalità più ampia e più attenta possibile in ogni momento della presenza degli alunni all'interno della scuola (non solo delle classi).

L'obbligo di vigilare

Il docente ha l'obbligo di vigilare ininterrottamente sugli allievi che gli sono affidati (gruppo classe, interclasse, piccolo gruppo), a partire da **5 minuti prima dell'inizio delle attività** (comma 5 dell'art.29 del CCNL scuola; calcolando, indubbiamente, la prima ora del suo servizio) fino al termine scolastiche

(ed educative per la scuola dell'Infanzia), compreso il momento di uscita da scuola, cioè assistere all'uscita degli alunni medesimi. Quindi, il docente dell'ultima ora di lezione ha l'obbligo di accompagnare gli alunni all'uscita della scuola, controllando se all'uscita ci sono i genitori dei propri alunni o delegati per la consegna. Se il genitore non fosse presente all'uscita della scuola il docente non ha l'obbligo di servizio di attendere l'arrivo del genitore, ma ha solo l'obbligo di segnalare al dirigente scolastico o al vicario, della mancata presenza del genitore, consegnando l'alunno alla vigilanza dei collaboratori scolastici.

Qualora i genitori dei bambini, che normalmente vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, il personale collaboratore scolastico dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a straordinario e, comunque, attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/o i suoi collaboratori e fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza. Se il problema del ritardo persiste nel tempo ed è cronico, la scuola potrà anche avvisare le autorità di polizia per indagare quali sono i motivi di questi abbandoni temporanei del minore.

Rispettare in maniera scrupolosa gli orari

Perciò, oltre che per considerazioni di tipo *deontologico e professionale*, ma anche per motivi di *responsabilità civile e penale*, è un dovere del docente considerare diligentemente gli orari di servizio. L'insegnante non può uscire dall'aula se non per motivi improcrastinabili ed eccezionali, nel caso dovesse accadere (bisogni fisiologici, ad esempio) *deve assegnare, meglio incaricare, la sorveglianza della scolaresca ad un collaboratore scolastico o ad un possibile collega utilizzabile a tal riguardo.*

Modalità di ingresso e uscita dalle classi

Si raccomanda di rispettare le procedure definite e connesse all'ingresso e all'uscita dalla classe (anche per gli spostamenti in laboratorio, palestra, spazi esterni, etc). Si ricorda ai docenti in servizio la prima ora di verificare la regolarità delle *giustificazioni* e di *annotare* il tutto sul registro. Nei casi poco chiari o per assenze che si protraggono nel tempo, senza alcuna motivazione, si deve informare il Dirigente Scolastico.

L'intervallo scolastico

Corre l'obbligo, inoltre, di porre massima attenzione durante i vari momenti complessi nella gestione della vigilanza: oltre al periodo dell'entrata, all'uscita, all'intervallo, al cambio dell'ora e gli spostamenti dall'aula ai laboratori o alla palestra e, viceversa, momenti delineati da elementi di *particolare criticità per la sicurezza degli alunni.*

Al cambio dell'ora, cosa fare? E negli altri...

Al cambio dell'ora – va ricordato ai docenti e al personale ATA – gli alunni devono trattenersi assolutamente nella **propria classe**. Gli spostamenti dall'aula alla palestra e al laboratorio devono essere compiuti in modo **silenzioso** e **rispettoso** degli altri compagni e degli altri docenti impegnati in attività didattiche. Nel corso delle lezioni nessun alunno può essere spostato dall'aula, neppure per ragioni disciplinari; solo in situazioni di emergenza il docente, facendo leva sulla propria responsabilità, può concedere veloci uscite all'interno dello stesso edificio scolastico.

E i collaboratori scolastici ... (art. 11, comma 4, lettera e CCNL 2018)

Si sottolinea che i collaboratori scolastici, in servizio al piano, in portineria, all'ingresso del plesso, in vigilanza ai bagni, devono collaborare nella vigilanza tutte quelle volte nel quale l'insegnante è costretto, per ragioni inderogabili, impellenti e improcrastinabili, a lasciare la classe per cambio d'ora o per motivi personali.

Nell'ultimo caso, però, il docente deve chiaramente chiedere tale indispensabile, talvolta vitale, collaborazione nella vigilanza al personale ausiliario.

Vigilanza alunni nelle pertinenze della scuola prima dell'inizio delle lezioni

Esiste anche l'obbligo della vigilanza degli alunni nelle pertinenze della scuola prima del suono della campanella che consente l'entrata degli alunni all'interno delle aule. Devono essere i collaboratori scolastici, ai sensi dell'art.44, comma 1, del CCNL scuola 2006/2009 a provvedere ai compiti di *accoglienza e di sorveglianza* connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di reciproca collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. In buona sostanza già prima dell'inizio delle lezioni, i collaboratori scolastici hanno assegnata la responsabilità della sorveglianza degli alunni che vengono lasciati dai genitori all'entrata della scuola.

Vigilanza alunni nei corridoi della scuola durante le lezioni

La sorveglianza degli alunni che escono dall'aula per andare in bagno, è assegnata ai **collaboratori scolastici**. A tal proposito, infatti, è importante che in ogni piano dell'edificio scolastico ci sia almeno un collaboratore scolastico preposto alla sorveglianza degli alunni.

L'obbligo contrattuale dei cinque minuti ante inizio

Il docente ha l'obbligo di presentarsi a scuola **almeno 5 minuti prima** dell'inizio delle lezioni anche quando l'attività didattica del docente non ha inizio con la prima ora.

Il docente che non ha avuto precedente impegno è tenuto a portarsi in aula a tempo opportuno per sostituire il collega all'ora esatta. Il docente che ha terminato il proprio servizio, o che in ogni caso non ha successivo impegno, è tenuto ad attendere il collega rimpiazzante tranne nel caso in cui non abbia certezza della possibilità di affidare la classe (casi eccezionali e a solo al fine di assicurare la continuità nella vigilanza) a un collaboratore scolastico.

Il cambio docente

I cambi di docente nelle varie aule devono aver luogo nella *massima celerità* al fine di non far gravare solamente sul personale ausiliario la sorveglianza sui piani, senza attardarsi nei corridoi con le colleghe.

Gli allievi non vanno allontanati dalla classe

È fatto divieto assoluto e senza ragioni o scusanti di *allontanamento dalla classe* dei propri alunni o degli alunni affidati (in caso di supplenza) per ragioni disciplinari.

In questi casi, evidentemente, non si può ritenere che la vigilanza sia in capo al personale ATA che pure ha l'obbligo di assicurarla.

Sottrarre un minore alla vigilanza dell'insegnante, nel caso di incidenti, si rappresenterebbe come "*culpa in vigilando*" del docente.

Va ricordato, inoltre, che è vietato inviare in giro per la scuola i propri alunni per fotocopie o sbrigare altro.

L'ultima ora di lezione

Le insegnanti impegnate, in classe, nell'ultima ora di lezione si accerteranno che gli alunni abbiano lasciato l'aula e che operazione avvenga con **ordine** e rispettando tutte le regole.

Si confida nella collaborazione di tutti per migliorare la qualità del servizio erogato per la persona di tutti, specie per la sicurezza dei NOSTRI bambini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Zuitadamo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs 39/93)

**Allegato: Direttiva obbligo di
vigilanza sugli alunni-2021/22**